

Competenza per materia - distanze relative al piantamento di alberi e siepi – Cass. n. 451/2006

Del giudice di pace - Condizioni - Inesistenza di controversia sulla proprietà e sui confini - Necessità.

Ai sensi dell'art. 7, comma terzo n.1), cod. proc. civ., il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini, atteso che, in questo caso, rientrando la causa tra quelle relative a beni immobili, la competenza va determinata sulla base del valore della parte controversa dell'immobile, ai sensi dell'art.15 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 451 del 12/01/2006

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

451

2006